

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

tato l'emendamento Guarrasi, su quella parte non può votare qualche cosa di diverso.

GRIFFINI LUIGI. E allora non parliamone altro.

PRESIDENTE. Mi permetta, ora leggerò delle altre variazioni successive: cioè la prima « con intervallo di 8 giorni, » l'altra « a tempo debito, insieme cogli originali tante copie dei documenti quante sono le dette parti e tante copie della conclusionale quanti sono i loro procuratori. »

Mantiene tutte queste aggiunte?

GRIFFINI LUIGI. Io ho detto che mi rimetto completamente alle decisioni che saranno per prendere il signor ministro e la Commissione, i quali credo che non si siano ancora pronunciati tassativamente sulla opportunità di queste correzioni di semplice forma.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo avviso?

MORRONE, *relatore*. Quando la Commissione ha dichiarato di accettare l'aggiunta dell'onorevole Guarrasi, ha detto implicitamente che non accettava altri emendamenti.

Se il presidente vuole che io dica le ragioni sono pronto a dirle. Ma...

PRESIDENTE. Il presidente è a disposizione della Camera. Insiste, onorevole Griffini?

GRIFFINI LUIGI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora rileggerò il secondo alinea del paragrafo 5, emendato dall'onorevole Guarrasi, e lo porrò ai voti.

« Quando vi siano più parti aventi eguale interesse od anche opposto e rappresentate da diversi procuratori, la causa, se le parti non consentono alla immediata discussione o ad un differimento più breve, sarà differita ad altra udienza con intervallo non minore di giorni 8, salvo che l'attore abbia depositato alla cancelleria del tribunale tante copie dei documenti quante sono le parti in giudizio. »

(È approvato.)

Passiamo ora al paragrafo 6.

A questo numero 6 l'onorevole Griffini propone due aggiunte ed un emendamento.

Domando alla Commissione...

INDELLI. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE... se accetta queste aggiunte e questo emendamento dell'onorevole Griffini.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Indelli.

INDELLI. (*Della Commissione*) Parte della Commissione si è concertata coll'onorevole Mancini e coll'onorevole ministro perchè la redazione del pa-

ragrafo 6 vada in questo modo. Perchè deve essere posta in armonia col paragrafo 5 nuovo.

MANCINI. Quarto.

INDELLI. (*Della Commissione*) Col paragrafo 4 che è stato oggi proposto dall'onorevole Mancini, è votato dalla Camera.

Il paragrafo 6 allora andrebbe così: « Nel caso di rinvio ad altra udienza, le aggiunte, variazioni e modificazioni alla comparsa conclusionale, in qualunque forma fatte, al pari che i nuovi documenti, dovranno essere presentate e comunicate nei termini rispettivi di giorni 4 e di giorni 2, salva la disposizione contenuta nel numero 4. »

MANCINI. Nel precedente paragrafo 4.

INDELLI. (*Della Commissione*) Ed in questo modo tutti gli altri emendamenti dell'onorevole Griffini non avrebbero ragione di essere.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che, dopo le parole « di giorni 4 e di giorni 2 » vi si aggiunga: « salva la disposizione contenuta nel precedente numero quarto. »

Domando all'onorevole Griffini se dopo questa innovazione mantiene le sue proposte?

GRIFFINI LUIGI. Non le mantengo più perchè mi dichiaro soddisfatto.

MORRONE, *relatore*. Dovrebbero cassarsi queste altre parole: « altrimenti la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova. »

INDELLI. (*Della Commissione*) Si dovrà dire « dovranno essere presentate nei termini di giorni quattro o di giorni due, salvo le disposizioni contenute nel precedente numero 4 » ma le altre parole devono pure rimanere.

PRESIDENTE. Si mettano d'accordo fra di loro.

MANCINI. Domando la parola.

La Camera ha già votato il numero 4, il cui contenuto è questo, che sebbene siano stabiliti termini per la produzione dei documenti, e lo scambio delle conclusionali, anteriormente all'udienza, tuttavia non è interdetto un ultimo compimento d'istruzione nell'udienza stessa mediante produzioni suppletive di documenti, od aggiunte, o modificazioni alle conclusionali.

Adottato codesto sistema e dopo tale votazione, non si potrebbe più lasciar sussistere, nel numero 6 ora in discussione, l'assoluta e rigida sanzione che quante volte sia intervenuto un differimento o rinvio della causa, non producendosi un documento nei termini anteriori all'udienza, « la causa sarà messa in decisione nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini indicati. »

È evidente che questa parte del numero 6 non sarebbe più coordinata col sistema del precedente